

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5198 del 19/10/2021
Oggetto	FE21A0011 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO PESCA SPORTIVA IN VIA DELLA GINESTRA, LOCALITA' CONA, NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTE: G.A.P.I. SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5358 del 19/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE21A0011
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE
AD USO PESCA SPORTIVA IN VIA DELLA GINESTRA, LOCALITA' CONA, NEL
COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTE: G.A.P.I. SNC

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed

accesso agli atti”;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla “Direttiva Derivazioni” adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 28/06/2021 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2021/100583, l'istanza presentata a nome della Ditta G.A.P.I. snc di Amà Marco e Pincioli Monica (C.F/P.IVA 01304150384), con sede legale in Via Maria Bellonci 26 nel Comune di Ferrara (FE), volta ad ottenere la concessione di derivazione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso pesca sportiva dall'invaso denominato Lago Verde ubicato il località Cona nel Comune di Ferrara (FE);
- la domanda di cui sopra fa seguito alla stesura del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 31/2021 da parte di questo Servizio notificato alla ditta richiedente con prot. n. PG/2021/0031357 del 26/02/2021 con il quale è stata comunicata la necessità di ottenere concessione di derivazione di acqua pubblica per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva, vista l'alimentazione dell'invaso di cui sopra da parte della falda freatica;

VERIFICATO che la domanda in esame è da assoggettare al procedimento di rilascio di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- la domanda presentata è corredata dalla documentazione tecnica prevista dall'art. 6, comma 3 del RR 41/2001, costituita nel caso specifico da relazione tecnica e idrogeologica a firma del Dott. Geol. Emanuele Stevanin;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 256 del 18/08/2021 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta G.A.P.I. snc e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- con nota prot. n. PG/2021/122612 del 5/08/2021 è stato richiesto alla Provincia di Ferrara il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;

- La Provincia di Ferrara ha espresso parere favorevole in merito alla domanda in esame con nota prot. n. 25901 del 3/09/2021, acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/136607 in pari data evidenziando che l'area interessata dalla concessione rientra nella Rete Ecologica Provinciale quale “corridoio ecologico primario” per i quali l'art. 27 quater ,comma 7 del PTCP della Provincia di Ferrara dispone che *“quando i corridoi ecologico corrispondono a un corso d’acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza) tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP”*;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

- l'invaso artificiale in esame, denominato Lago Verde, dove la ditta richiedente esercita attualmente l'attività di pesca sportiva, costituisce un residuo di una precedente attività estrattiva connessa all'approvvigionamento di inerti per la realizzazione della superstrada Ferrara-Mare;
- l'inizio dell'attività di pesca sportiva gestita dalla Ditta richiedente è datata al 2002, anno in cui la G.A.P.I. snc è subentrata ad un contratto di affitto esistente;
- l'invaso, con una superficie di 62.814 m² e una profondità massima di circa 6 m, è alimentato esclusivamente da acqua di falda freatica, di cui costituisce un affioramento, oltre che dagli apporti meteorici;
- la Ditta richiedente non effettua nessun prelievo delle acque dell'invaso e l'unico utilizzo delle acque del lago è connesso all'evaporazione dalla superficie dell'invaso;
- l'invaso è ubicato in Via della Ginestra, località Cona, nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti nel Catasto Terreni comunale al Foglio 236 mappale 21 (di proprietà della Società Agricola Lago Verde s.a.s.) e mappale 32 (di proprietà del Demanio Idrico dello Stato) ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=714373., Y=965694 (baricentro);
- per la quantificazione dei quantitativi idrici utilizzati è stata effettuata una stima del bilancio evaporazione/apporti meteorici sulla base dei dati bibliografici; i valori ricavati indicano un prelievo medio annuo di 37.688 mc ed un prelievo massimo di 50.251 mc; a quest'ultimo valore corrisponde una portata media di 1,59 l/s;
- da un punto di vista geomorfologico l'invaso in esame è ubicato in corrispondenza di un paleoalveo principale del Po, la cui base è documentata in zona a profondità di circa 18 m dal p.c. e che costituisce un serbatoio idrico freatico in collegamento con l'adiacente Po di Volano;

VERIFICATO ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume

Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi è inquadrabile nel corpo idrico “Freatico di pianura fluviale” (codice 9015ER-DQ1-FPF) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che in assenza di dati specifici su Soggiacenza e Trend piezometrico del corpo idrico freatico, si valutano questi valori stabili vista la presenza nelle immediate vicinanze del Po di Volano che funge da alimentatore del corpo idrico e regolatore delle quote piezometriche;
- che l'impatto della concessione in esame, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, è da ritenersi “lieve” e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico, per quanto detto al punto precedente, è da considerare “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto della concessione, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e della natura dell'utilizzo richiesto ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico, “fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia”;

ACCERTATO CHE la derivazione in esame:

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso richiesta (pesca sportiva) rientrano tra le tipologie previste alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per un importo pari ad una annualità del canone;
- il richiedente è inoltre tenuto a versare un indennizzo per gli utilizzi pregressi della risorsa idrica, effettuati in assenza di regolare concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione in oggetto, per i quantitativi e gli usi richiesti nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunta agli atti con prot. n. PG/2021/156400 del 11/10/2021);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di

atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2021/156400 del 11/10/2021;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta G.A.P.I. snc di Amà Marco e Pincioli Monica (C.F/P.IVA 01304150384), con sede legale in Via Maria Bellonci 26 nel Comune di Ferrara (FE), la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso pesca sportiva, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di precisare che la concessione riguarda l'utilizzo delle acque dell'invaso denominato Lago Verde, ubicato in Via della Ginestra, località Cona, nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti nel Catasto Terreni comunale al Foglio 236 mappali 21 e 32 ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=714373., Y=965694 (baricentro);
- c) di precisare che l'utilizzo della risorsa riguarda i soli consumi idrici connessi ai fenomeni di evaporazione dalla superficie del lago e che non sono ammessi attingimenti diretti delle acque dell'invaso;
- d) di precisare che la presente concessione viene rilasciata ai sensi del RR 41/2001 per i soli aspetti riguardanti gli utilizzi della risorsa idrica, i profili inerenti l'occupazione di aree demaniali connessi all'attività di pesca sportiva praticata nell'invaso sono oggetto di diverso procedimento attivato ai sensi della LR 7/2004 da questo Servizio;
- e) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- f) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- g) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2030 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare, per quanto compatibile, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- h) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'utilizzo di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- i) di stabilire che il canone per l'annualità 2021 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 164,39, e che l'importo dovuto (periodo dalla data di presentazione della domanda di concessione a fine anno) è pari a € 82,20, somma che è stata versata in data 8/10/2021 tramite sistema PagoPA;
- j) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale mediante versamento effettuato in data

8/10/2021 con sistema PagoPA; il deposito cauzionale versato potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;

- k) di dare atto che il concessionario ha versato in data 16/10/2021 tramite sistema PagoPA la somma di € 1.458,11 a titolo di indennizzo per gli utilizzi pregressi della risorsa idrica effettuati in assenza di regolare autorizzazione sino alla data di presentazione della domanda di concessione (28/06/2021);
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2022 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso pesca sportiva in località Cona, nel Comune di Ferrara (FE), richiesta dalla Ditta G.A.P.I. snc di Amà Marco e Pincirolì Monica (C.F/P.IVA 01304150384), con sede legale in Via Maria Bellonci 26 nel Comune di Ferrara (FE), Procedimento cod. n. FE21A0011.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA CONCESSA

La presente concessione riguarda l'utilizzo delle acque di affioramento della falda freatica nell'invaso indicato al successivo Art. 2 per un volume complessivo annuo di 50.251 mc, corrispondente ad una portata media di 1,59 l/s.

Il volume totale di cui sopra viene concesso per uso pesca sportiva.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

La risorsa idrica concessa è costituita dall'invaso denominato Lago Verde, ubicato in Via della Ginestra, località Cona, nel Comune di Ferrara (FE), su terreni censiti nel Catasto Terreni comunale al Foglio 236 mappali 21 e 32 con baricentro identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=714373., Y=965694.

L'utilizzo della risorsa riguarda i soli consumi idrici connessi ai fenomeni di evaporazione dalla superficie dell'invaso, avente un'area di 62.814 m². Non sono presenti opere di derivazione diretta delle acque dell'invaso.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2030, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA al seguente indirizzo web: <https://payer.lepida.it> specificando nella causale il codice pratica e l'anno di riferimento e conservando copia delle ricevute di pagamento in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

Sono vietati prelievi diretti, tramite opere di derivazione di qualsiasi tipo, delle acque dell'invaso.

Sono vietati gli scariche nelle acque dell'invaso e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo al suo interno.

Ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua concessa, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'invaso il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE21A0011**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Sarà cura del concessionario il mantenimento della risorsa concessa in buono stato quali-quantitativo. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della risorsa concessa nonché delle condizioni di sicurezza dell'area affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Come disposto dall'art. 27 quater, comma 7 del PTCP della Provincia di Ferrara, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardano l'attività di pesca sportiva dovranno essere svolti prestando attenzione al ruolo ecologico dell'area, in sinergia con i progetti di attuazione della REP (Rete Ecologica Provinciale).

ART. 7 – REVOKA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico

del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.